

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E PRINCIPI INTERPRETATIVI DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Articolo 808 (Clausola compromissoria), primo comma: «Le parti, nel contratto che stipulano ... possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che **possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato**. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'art. 807».

Articolo 807 (Compromesso), primo comma: «Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e **determinare l'oggetto della controversia**».

Art. 808 (Controversie arbitrabili), primo comma: «Le parti possono far decidere da arbitri le **controversie** tra di loro insorte **che non abbiano per oggetto diritti indisponibili**, salvo espresso divieto di legge».

Dunque la clausola compromissoria accede a un contratto e **individua per iscritto l'oggetto di una controversia che riguarda diritti disponibili**.

Il primo problema di una clausola compromissoria è, dunque, se è essa è scritta in modo da essere idonea a individuare *ex ante* le controversie tra le parti di un contratto; il secondo problema, in relazione alla clausola, è capire quali di tali controversie abbiano per oggetto diritti che siano nella disponibilità delle parti (e quindi possono e devono essere decise dagli arbitri con un lodo, anziché essere sottoposte alla cognizione del giudice dello Stato).

L'art. 808-quater (Interpretazione della convenzione d'arbitrato) dispone che «**Nel dubbio**, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce».

Il terzo problema della clausola compromissoria è, allora, quando vi sia davvero **un dubbio** sulla sua portata.

Articolo 808 ter (Arbitrato irrituale), primo comma: «Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'art. 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo».

Art. 824 bis (Efficacia del lodo): «Salvo quanto disposto dall'art. 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione **gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria**».

Il quarto problema è allora quello di stabilire, in presenza di una clausola compromissoria, se esso preveda lo svolgimento di un arbitrato rituale, regolato dalle norme del Titolo VIII del Libro IV del Codice di procedura civile, che si conclude con un lodo che ha gli effetti di una sentenza; oppure se gli arbitri devono definire la controversia con una determinazione contrattuale, cioè con un **arbitrato irrituale**. Sul punto occorre oggi fare riferimento alla motivazione di Cass., sez. I, 7 aprile 2015, n. 6909, in base alla quale **«appare considerazione condivisibile, emergente nella dottrina, anche prima della riforma del 2006, quella secondo cui, agli occhi del legislatore, il modello principale di arbitrato, capace di assicurare le maggiori garanzie per le parti che l'hanno voluto, è quello rituale mentre l'arbitrato libero è previsione**

cui potrà farsi ricorso solo con disposizione espressa e per iscritto, al punto che la nuova regola di diritto positivo ... ossia l'art. 808-ter c.p.c., ha attuato proprio tale programma, riaffermando l'applicabilità sic et simpliciter della disciplina codicistica dell'arbitrato (rituale) a tutti i possibili patti compromissori, salvo solo il potere delle parti di stabilire che, in deroga alla norma per cui il lodo ha l'efficacia della sentenza giudiziaria (art. 824-bis c.p.c.), "la controversia sia definita dagli arbitri, mediante determinazione contrattuale" . – 6.1.1. In sostanza, la nuova legge processuale ha espressamente stabilito la necessità di una apposita previsione di arbitrato irrituale, a fronte della regola applicabile normalmente, in caso di devoluzione della controversia in arbitri, di chiaro ed opposto tenore. – 6.2. Va, di conseguenza, respinto il primo motivo di ricorso, ed enunciato il seguente **principio di diritto: in tema di arbitrato, anche nel vigore della disciplina vigente anteriormente alla riforma del 2006, nel caso in cui residuino dubbi sull'effettiva volontà dei contraenti contenuta nel patto compromissorio, si deve optare per la natura rituale dell'arbitrato, tenuto conto che la deroga alla norma per cui il lodo ha l'efficacia della sentenza giudiziaria, ha natura eccezionale**».

Vi è poi un più generale problema di validità della clausola, e quello della impugnabilità del lodo, in relazione alle previsioni della clausola compromissoria.

Un considerevole aiuto può essere dato dalla scelta dell'arbitrato amministrato, in quanto il rinvio al Regolamento esistente di una Camera arbitrale può aiutare nell'evitare gli scogli procedurali dovuti alla difficoltà di prevedere con esattezza le caratteristiche di una controversia (v., al riguardo, il documento dell'ASLA – Gruppo di studio sull'arbitrato, del 15 giugno 2010, intitolato "Problematiche relative alla redazione delle convenzioni arbitrali":

http://www.aslaitalia.it/wpcontent/uploads/2012/04/ASLA_clausola-compromissoria-1.pdf).

Scelta dell'arbitrato o di un foro esclusivo.

Vantaggio della prevedibilità dei costi nella scelta di un arbitrato amministrato

Scelta della legge applicabile e della decisione secondo diritto o equità.

Scelta della impugnabilità o meno del lodo, e scelta opzionale sull'impugnazione per motivi di diritto.

Collegio arbitrale e arbitri tutti nominati da istituzione terza o collegio formato da più arbitri scelti dalle parti.

La questione della qualificazione degli arbitri

Problema delle controversie multipartite e nomina degli arbitri.

1. Determinabilità e determinazione delle controversie

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 04/01/2017

n. 81

Parti: C.C. srl C. Com. San Giorgio a Cremano

Fonti: Diritto & Giustizia 2017, 5 gennaio (nota di: Fabio Valerini)

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - forma

La clausola compromissoria deve avere forma scritta ad substantiam, identificando con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale; il requisito formale è soddisfatto con riguardo alle clausole compromissorie 'per relationem', ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento allorché il rinvio, contenuto nel contratto, preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, allorché il rinvio sia generico, richiamandosi semplicemente il documento o il formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 04/01/2017

n. 81

Parti: - C. -

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2017

Classificazioni: OPERE PUBBLICHE (LAVORI PUBBLICI) (per i contratti pubblici di forniture e di servizi) - Arbitrato e Camera Arbitrale

Opere pubbliche (lavori pubblici) - Arbitrato e Camera arbitrale - Clausole compromissorie - Richiamo esplicito e non meramente formale alla competenza arbitrale - Necessità - Fattispecie.

Nei contratti d'appalto stipulati a seguito di gara indetta da un comune, la volontà di devolvere ad arbitri le relative controversie deve essere espressa in maniera esplicita ed univoca, non essendo sufficiente un richiamo meramente formale al capitolato che preveda eventualmente la clausola compromissoria. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto che le parti non avessero dato alcuna precisa indicazione nel senso della competenza arbitrale e che il capitolato speciale di appalto contenesse una formula generica per la quale "tutte le controversie... possono essere deferite ad arbitri").

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/06/2012

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 19/01/2016

n. 812

Parti: Sacar Srl C. Provincia Di Foggia

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2016

Classificazioni: OPERE PUBBLICHE (LAVORI PUBBLICI) (per i contratti pubblici di forniture e di servizi) -
Capitolato generale

Opere pubbliche (lavori pubblici) - Capitolato generale - Enti pubblici diversi dallo Stato - Efficacia negoziale del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche - Condizioni - Rinvio esplicito del contratto alle sue norme - Necessità - Fattispecie.

Il capitolato generale per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, ha valore normativo e vincolante e si applica in modo diretto solo per gli appalti stipulati dallo Stato, mentre, per quelli conclusi dagli altri enti pubblici, dotati di distinta personalità giuridica e di propria autonomia, le sue previsioni costituiscono clausole negoziali, comprensive anche di quella compromissoria per la soluzione delle controversie tramite arbitrato, che assumono efficacia obbligatoria solo se e nei limiti in cui siano richiamate dalle parti per regolare il singolo rapporto contrattuale. A tal fine, tuttavia, è necessario che la volontà di recepire il contenuto dell'intero capitolato risulti espressa in maniera esplicita ed univoca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva considerato inidonea, per ritenere la sussistenza della competenza arbitrale, la clausola contrattuale recante solo un generico richiamo al capitolato suddetto, unitamente "a tutte le leggi e regolamenti generali in vigore ed applicabili in materia nonché dai seguenti elaborati tecnici."),

(Rigetta, App. Roma, 04/11/2009)

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. II

Data: 14/04/2016

n. 7403

Parti: Comune Maniace C. Cannata

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2016

Classificazioni: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Condizioni generali di contratto - - in genere

Obbligazioni e contratti - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta -

Richiamo di schema contrattuale predisposto da uno dei contraenti in altra sede - "Relatio perfecta" -

Approvazione ex art. 1341 c.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In materia di condizioni generali di contratto, qualora le parti contraenti richiamino, ai fini dell'integrazione del rapporto negoziale, uno schema contrattuale predisposto da una di loro in altra sede (nella specie, un disciplinare-tipo adottato dalla Regione con decreto assessoriale) non è configurabile un'ipotesi di contratto concluso mediante moduli o formulari, assumendo la disciplina richiamata (nella specie, una clausola compromissoria, peraltro integralmente riprodotta dai contraenti) per il tramite di "relatio perfecta" il valore di clausola concordata, sicché resta sottratta all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 c.c.

(Rigetta, App. Catania, 07/04/2011)

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. un.

Data: 18/09/2017

n. 21550

Parti: B. C. F.

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2017

Classificazioni: INGIUNZIONE IN MATERIA CIVILE (PROCEDIMENTO PER) - Opposizione - - in genere
Compromesso e arbitrato - Arbitrato - Estero - Clausola in arbitrato estero - Esclusione pattizia dei procedimenti sommari - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Sussistenza della deroga alla giurisdizione.

In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero avente ad oggetto tutte le controversie nascenti dal contratto ad esclusione dei procedimenti sommari o conservativi, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere ricompreso in tali procedimenti, rimane soggetto ad arbitrato.

Regola giurisdizione

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Roma sez. III

Data: 03/04/2017

n. 6633

Parti: -

Fonti: Redazione Giuffrè 2017

Classificazioni: INGIUNZIONE IN MATERIA CIVILE (PROCEDIMENTO PER) - Opposizione - - competenza

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo ma impone a quest'ultimo, in caso di opposizione fondata su detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la remissione della controversia agli arbitri.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Torino sez. I

Data: 10/02/2016

n. 824

Parti: -

Fonti: Redazione Giuffrè 2016

Classificazioni: FALLIMENTO - Dichiarazione di fallimento - - effetti

In caso di fallimento, la clausola compromissoria che accede al vincolo negoziale da cui derivano le pretese azionate conserva piena efficacia anche nei confronti del curatore giacché, diversamente opinando, si consentirebbe al curatore di sciogliersi da singole clausole del contratto di cui pure chiede l'adempimento.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Treviso sez. III

Data: 04/02/2016

n. 308

Parti: -

Fonti: Redazione Giuffrè 2016

Classificazioni: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Cessione del credito

In tema di cessione di credito, il cessionario di un credito nascente da un contratto, nel quale sia inserita una clausola compromissoria, non subentra nella titolarità del distinto ed autonomo negozio compromissorio e non può, pertanto, invocare detta clausola nei confronti del debitore ceduto. Al

contrario, quest'ultimo può avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario, rientrando essa tra le eccezioni opponibili all'originario creditore ed atteso che, altrimenti, si vedrebbe privato del diritto di far decidere ad arbitri le controversie sul credito in forza di un accordo tra cedente e cessionario al quale egli è rimasto estraneo.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Milano sez. XIII

Data: 16/11/2015

n. 12843

Parti: Anlaids C. Condominio via Monviso 28

Fonti: Archivio delle locazioni 2016, 3, 306

Classificazioni: COMUNIONE E CONDOMINIO - Regolamento - - contrattuale

È improponibile qualsiasi domanda formulata avanti la magistratura ordinaria se nel regolamento di origine contrattuale (nel caso, predisposto dall'originario costruttore) è presente una clausola compromissoria che - derogando a quanto stabilito dall'art. 1137 c.c. - preveda di sottoporre al giudicato di arbitri amichevoli compositori tutte le controversie insorgenti tra i condomini e tra essi e l'amministratore, sia per l'interpretazione della legge che del regolamento medesimo. E ciò, anche ove la suddetta clausola non sia stata specificamente approvata per iscritto dal compratore.

Archivio selezionato: Massime

2. Controversie arbitrabili

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 13/10/2016

n. 20674

Parti: F. C. R.

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2017

Diritto & Giustizia 26 APRILE 2017

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - in genere
Compromesso e arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Impugnazione di delibera di approvazione del bilancio di società - Violazione di norme dirette a garantirne verità, chiarezza e precisione - Controversia relativa - Compromettibilità in arbitri - Esclusione - Fondamento

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.

Regola competenza

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 11/09/2017

n. 21036

Parti: -

Fonti: Guida al diritto 2017, 40, 44

Classificazioni: SOCIETÀ DI PERSONE - Recesso del socio

Se un socio recede da una società di persone che si trasforma in una Srl il cui statuto prevede una clausola compromissoria, la competenza sulla controversia relativa alla liquidazione della quota spettante a tale socio in virtù del suo recesso non è del collegio arbitrale, ma del tribunale ordinario. Lo statuisce la Cassazione che, in sede di regolamento di competenza, sconfessa la pronuncia dei giudici di merito sul punto. Per la Corte, con il recesso il socio fa "un passo indietro" diventando un terzo estraneo non più interessato ai mutamenti della compagine sociale.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 11/02/2016

n. 2759

Parti: L.M. C. Cartiere Ermolli S.p.A.

Fonti: Diritto & Giustizia 2016, 12 febbraio (nota di: BENCINI)

Classificazioni: SOCIETÀ DI CAPITALI - Amministratori - - compensi

Anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie tra amministratori e società.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Roma Sez. spec. Impresa

Data: 23/02/2016

n.

Parti: -

Fonti: Ilsocietario.it 2016, 28 luglio

Classificazioni: SOCIETÀ DI CAPITALI - Società consortili

La clausola compromissoria presente nello statuto ed avente ad oggetto questioni relative alla legittimità o meno di modifiche apportate al regolamento interno della società è pienamente valida, in quanto queste riguardano esclusivamente gli interessi dei soci e il funzionamento interno, temi irrilevanti per i terzi estranei alla compagine sociale.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Roma Sez. spec. Impresa

Data: 23/02/2016

n.

Parti: -

Fonti: Ilsocietario.it 2016, 21 giugno

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - clausola compromissoria presente negli atti costitutivi o negli statuti delle società

La questione relativa alla legittimità delle modifiche apportate al regolamento interno della società, coinvolgendo esclusivamente gli interessi dei soci e attenendo al funzionamento interno dell'ente, risultando irrilevante per ogni soggetto estraneo alla compagine sociale, può essere oggetto di devoluzione al collegio arbitrale se previsto dalla clausola compromissoria inserita nello statuto, con la cui formulazione l'autonomia privata dei soci ha espresso la volontà di prescindere completamente dalla tutela giurisdizionale ordinaria.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. un.

Data: 15/06/2017

n. 14861

Parti: C. M. S.a.s. C. A. S.r.l.

Fonti: Rivista Giuridica dell'Edilizia 2017, 4, I, 859

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - controversie non assoggettabili

Locazione - Immobili urbani - Immobili ad uso non abitativo - Canone - Aggiornamento - Clausola arbitrale - Ammissibilità.

La clausola che deferisce ad arbitri le controversie relative all'aumento del canone dei contratti di locazione ad uso non abitativo è applicabile in quanto, da un lato, non viola l'art. 54, l. n. 392/1978 il quale, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, deve intendersi abrogato anche con riferimento alle locazioni di immobili ad uso non abitativo; dall'altro lato, la medesima clausola, non attenendo, in ogni caso, a diritti indisponibili, non viola il divieto di cui all'art. 806 c.p.c. (Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. un.

Data: 15/06/2017

n. 14861

Fonti: Diritto & Giustizia 2017, 16 giugno (nota di: Valentina A. Papanice)

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - controversie non assoggettabili

La clausola che deferisce ad arbitri le controversie relative all'aumento del canone dei contratti di locazione ad uso non abitativo è applicabile in quanto: in primis, non viola l'art. 54, legge n. 392/1978 il quale, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, deve intendersi abrogato anche con riferimento alle locazioni di immobili ad uso non abitativo; in secundis, la medesima clausola, non attenendo, in ogni caso, a diritti indisponibili, non viola il divieto di cui all'art. 806 c.p.c..

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. un.

Data: 15/06/2017

n. 14861

Parti: C. C. A.

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2017

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - controversie non assoggettabili

Compromesso e arbitrato - Arbitrato - Estero - Controversia in materia di determinazione dell'aggiornamento del canone di locazione non abitativa - Clausola compromissoria di arbitrato estero - Validità - Ragioni.

È valida la clausola compromissoria con cui siano deferite ad arbitri stranieri le controversie in materia di aggiornamento del canone di locazione di un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, atteso, da un lato, che l'art. 54 della l. n. 392 del 1978, che poneva un divieto di compromettibilità in arbitri di tali controversie, deve ritenersi abrogato ad opera dell'art. 14, comma 4, della l. n. 431 del 1998 anche con riferimento alle locazioni non abitative; e considerato, dall'altro, che il carattere inderogabile della disciplina dettata in tema di aggiornamento del canone dagli artt. 32 e 79 della l. n. 392 del 1978, sebbene funzionale ad evitare un'elusione preventiva dei diritti del conduttore, non determina l'indisponibilità degli stessi una volta che siano sorti e possano essere fatti valere, sicché le relative controversie non soggiacciono al divieto di compromettibilità previsto dall'art. 806 c.p.c..

Regola giurisdizione ,

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 21/01/2016

n. 1119

Parti: Energo Srl C. Ubi Leasing Spa

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2016

Classificazioni: INTERESSI - In genere

Compromesso e arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Azione per la declaratoria di usurarietà degli interessi dovuti in base ad un contratto di "leasing" e la ripetizione di quanto, per tale titolo, pagato - Deferibilità ad arbitri - Fondamento.

Interessi - In genere.

L'azione per l'accertamento della natura usuraria degli interessi dovuti in base ad un contratto di "leasing", con la conseguente condanna della controparte alla restituzione di quanto indebitamente percepito a tale titolo, è suscettibile di deferimento alla decisione degli arbitri ai sensi dell'art. 806 cod. proc. civ., in quanto ha ad oggetto un diritto disponibile, senza che la dedotta nullità del contratto posto a base della domanda, che concerne, invece, il merito della pretesa, sia sufficiente ad escludere la competenza arbitrale, risultando illogico fare dipendere l'operatività della convenzione di arbitrato dalla decisione sul merito della controversia.

(Regola competenza)

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. un.

Data: 24/11/2015

n. 23893

Parti: Governo Ministeri Della Repubblica Iraq C. Banca Intesa Spa ed altri

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2015

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - in genere **Compromesso e arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Sopravvenuto embargo internazionale - Invalidità sopravvenuta della clausola - Valutazione del giudice nazionale e non degli arbitri - Sussistenza - Ragioni.**

L'embargo internazionale, in quanto misura sanzionatoria, e non meramente sospensiva, intesa ad inibire i rapporti commerciali con un determinato Stato, rende immediatamente inammissibile il ricorso all'arbitrato per la loro risoluzione, ed irreversibile l'azione promossa dinanzi al giudice competente secondo la "lex fori", senza che dall'avvenuta revoca di quella sanzione possa derivare una recuperata arbitrabilità della controversia, non conoscendo l'ordinamento nazionale la validità sopravvenuta degli atti e dei negozi giuridici.

(Dichiara giurisd. rimette sez.semplici, App. Milano, 27/12/2012)

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. un.

Data: 24/11/2015

n. 23893

Parti: Governo Ministeri Della Repubblica Iraq C. Banca Intesa Spa ed altri

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2015

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - in genere **Compromesso e arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Sopravvenuto embargo internazionale - Invalidità sopravvenuta della clausola - Valutazione del giudice nazionale e non degli arbitri - Sussistenza - Ragioni.**

Spetta al giudice italiano, e non agli arbitri, la decisione sull'invalidità sopravvenuta di una clausola compromissoria per indisponibilità del diritto oggetto della controversia in conseguenza di embargo internazionale - qualificabile come "factum principis" - impositivo di un divieto esterno alle prestazioni contrattuali, attesa la natura sovranazionale dello "ius superveniens", che si impone su qualunque disciplina particolare prefigurata dalle parti contraenti e la cui disapplicazione comporterebbe conseguenze sanzionatorie per lo Stato tenuto ad assicurarne il rispetto.

(Dichiara giurisd. rimette sez.semplici, App. Milano, 27/12/2012)

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Consiglio di Stato sez. V

Data: 16/03/2016

n. 1053

Parti: Provincia di Bergamo C. F.A.I. s.r.l.

Fonti: Foro Amministrativo (II) 2016, 3, 591 (s.m)

Classificazioni: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.) - Contratti della P.A. - - in genere

Pubblica amministrazione (p.a.) - Contratti della p.a. - In genere - Accordi di programma - Con clausola compromissoria - Deferimento agli arbitri di controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'accordo -Lavori aggiuntivi rispetto al progetto approvato in sede di accordo di programma - Realizzazione - Controversia - Competenza arbitrale - Sussiste.

Se in un accordo di programma tra privati e Pubblica amministrazione è inserita una clausola compromissoria — in base alla quale le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al suddetto accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno risolte, in via definitiva, da arbitrato rituale di diritto ai sensi dell'art. 6 comma 2, l. 21 luglio 2000, n. 205 — la competenza arbitrale sussiste nel caso in cui la controversia concerna la realizzazione di lavori aggiuntivi rispetto al progetto approvato in sede di accordo di programma ed ha dunque carattere meramente patrimoniale, risolvendosi nella pretesa al pagamento del corrispettivo per tali opere e la posizione giuridica azionata ha natura di diritto soggettivo. (AnnullaTarLombardia, Brescia, sez. I, n. 499 del 2015).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: T.A.R. Palermo sez. II

Data: 14/09/2016

n. 2153

Parti: S.P.I. s.p.a. ed altro **C.** Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Economia ed altro

Fonti: Redazione Giuffrè amm. 2016

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Arbitrato - - rituale

Compromesso e arbitrato - Arbitrato - Rituale - Rapporti con la giurisdizione del giudice amministrativo - Individuazione.

Costituisce ius receptum, il principio secondo cui la norma di legge (v. art. art. 6, comma 2, l. n. 205/2000, poi trasfusa nell'art. 12 d.lg. n. 104/2010) che prevede che le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto, è ovviamente una norma di stretta interpretazione; infatti, l'accordo delle parti, espresso nel patto compromissorio, indirettamente comporta una deroga alla giurisdizione, avendo l'effetto di affidare al giudice ordinario, in sede di impugnazione del lodo, la cognizione di controversie che, in assenza dell'arbitrato, sarebbero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Stante il carattere eccezionale della citata norma, essa, è applicabile solo quando la posizione giuridica soggettiva azionata abbia consistenza di diritto soggettivo e sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ne consegue, pertanto, che la norma citata non è applicabile quando la posizione giuridica soggettiva azionata abbia natura di interesse legittimo. Costituisce parimenti ius receptum il principio secondo il quale le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, ma con esclusione di quelle che involgono interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo del soci, o dei terzi giacché, in tali ipotesi, viene meno la disponibilità dei diritti, che è requisito indispensabile della compromettibilità in arbitri della lite.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: T.A.R. Napoli sez. III

Data: 01/12/2016

n. 5553

Parti: A.S. C. Regione Campania, V.C..

Fonti: Foro Amministrativo (II) 2016, 12, 3087 (s.m)

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - in genere

Compromesso e arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - In genere - Art. 12 c.p.a. - Non si applica alle controversie in cui la situazione giuridica azionata sia di interesse legittimo o in cui la clausola compromissoria demandi agli arbitri una decisione da adottare secondo equità.

In considerazione della sua natura eccezionale, l'art. 12 c.p.a. non si riferisce ai casi nei quali la situazione giuridica azionata abbia natura di interesse legittimo oppure nei quali la clausola compromissoria demandi agli arbitri una decisione da adottare secondo equità, ciò per l'ovvia ragione che le parti non possono disporre degli interessi pubblici, coinvolti nella controversia unitamente alla situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo nonché delle forme e modalità di tutela di quest'ultima che la legge affida inderogabilmente al giudice amministrativo (nel caso di specie, la controversia atteneva ad una posizione di interesse legittimo del ricorrente in quanto il suo oggetto era relativo all'ammissibilità dell'istanza di contributo).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: T.A.R. Napoli sez. III

Data: 01/12/2016

n. 5553

Parti: A.S. C. Regione Campania, V.C..

Fonti: Foro Amministrativo (II) 2016, 12, 3087 (s.m)

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - in genere

Compromesso e arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - In genere - Accordo delle parti espresso nel patto compromissorio - Può comportare una deroga indiretta alla giurisdizione - Ove la controversia riguardi una materia devoluta dal legislatore alla giurisdizione esclusiva del g.a..

L'accordo delle parti espresso nel patto compromissorio può comportare una deroga indiretta alla giurisdizione, laddove la controversia riguardi una materia per la quale il legislatore abbia previsto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Infatti, l'impugnazione di lodi arbitrali rituali, compresi quelli pronunciati nell'ambito di controversie riconducibili alla sfera dell'art. 2 c.p.a. così come quella di ogni altro lodo arbitrale rituale, deve essere proposta dinanzi alla Corte di Appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, ai sensi dell'art. 828 c.p.a.. In altri termini, la previsione della clausola di arbitrato rituale può produrre l'effetto di affidare al giudice ordinario, in caso di impugnazione del lodo, la cognizione della causa che, diversamente, sarebbe devoluta al giudice amministrativo.

Archivio selezionato: Massime

3. Interpretazione dell'art. 808 quater cpc e controversie decise dagli arbitri

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 15/02/2017

n. 4035

Parti: - C. -

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2017

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - interpretazione

Compromesso e arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Interpretazione - Riferimento alle controversie nascenti dal contratto relativo - Applicabilità alle controversie aventi nello stesso "causa petendi" - Sussistenza - Limiti - Controversie aventi nel contratto un mero presupposto storico - Inapplicabilità di detta clausola - Fattispecie in tema di azione extracontrattuale ex art. 1669 c.c.

La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi "causa petendi" nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso di specie in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, gli attori hanno proposto azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c., deducendo gravi difetti dell'immobile da loro acquistato.

Regola competenza ,

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 17/01/2017

n. 941

Parti: Arbuatti C. Unidental labor odontotecnici Ancona soc. coop. a r.l.

Fonti: Guida al diritto 2017, 12, 90

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - estensione e limiti

Una clausola compromissoria prevista in un determinato contratto non si estende, automaticamente, a controversie relative ad altri contratti sebbene collegati a quello principale. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema Corte ha affermato che la clausola arbitrale, prevista all'interno del contratto di locazione principale, non era stata richiamata nel contratto di sublocazione e, pertanto, non poteva essere invocata in questo ultimo).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 17/01/2017

n. 941

Parti: - C. -

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2017

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - estensione e limiti

Compromesso e arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Estensione e limiti - Collegamento negoziale - Estensione della clausola compromissoria contenuta nel contratto principale al contratto collegato - Ammissibilità - Esclusione.

Obbligazioni e contratti - Contratto - Contratti collegati - In genere.

In tema di deroga alla competenza dell'autorità giurisdizionale ordinaria, la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto (nella specie, di locazione) non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto (nella specie, di sublocazione), ancorché collegato a quello principale.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/04/2012

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 13/06/2016

n. 12124

Parti: Mele C. Il Girone Societa' Cooperativa ed altro

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2016

Classificazioni: SOCIETÀ DI CAPITALI - Società cooperative - - in genere

Società di capitali - Società cooperative - Società cooperativa edilizia - Clausola compromissoria contenuta nel solo statuto societario - Ambito di applicazione - Controversia attinente al trasferimento immobiliare - Esclusione - Fondamento.

Compromesso e arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Controversie assoggettabili - In genere.

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa edilizia avente per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci si applica alle sole controversie endosocietarie, sicché, in assenza di espressa previsione statutaria ovvero di autonoma clausola nell'atto di prenotazione o di assegnazione ovvero in quello di trasferimento immobiliare, non si estende alla controversia relativa al trasferimento di proprietà, giacché il socio di una cooperativa edilizia è titolare di due distinti, seppur collegati, rapporti, uno di carattere associativo, derivante dall'adesione al contratto sociale, l'altro originante dal contratto bilaterale di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita.

(Regola competenza)

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 13/10/2016

n. 20673

Parti: Wind Jet SpA ed altro C. Compagnia Aerea Italiana SpA.

Fonti: Rivista di Diritto Industriale 2017, 4-5, II, 560

Classificazioni: CONCORRENZA (Disciplina della) - Concorrenza sleale - - in genere

Concorrenza sleale - Utilizzo scorretto di informazioni riservate acquisite in occasione della stipulazione di un contratto - Natura di controversia "nascente dal contratto" - Esclusione - Conseguenze in ordine al compromesso in arbitri.

Laddove un accordo precontrattuale concluso nel corso delle trattative volte al perfezionamento di una cessione d'azienda contenga una clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui la clausola stessa inerisce, deve ritenersi che, in mancanza di espressa volontà contraria, rientrino nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alle quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico, quali sono le azioni di responsabilità da concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e da violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nelle trattative precontrattuali ex art. 1337 c.c. (nella specie la controversia riguarda la violazione

degli artt. 2598 c.c. e 1337 c.c. da parte della resistente, la quale, dopo avere acquisito informazioni riservate sull'attività della ricorrente, si è sottratta alla conclusione della operazione di acquisizione della suddetta attività, di fatto assumendo un comportamento idoneo ad appropriarsi di una quota di mercato senza sopportare i relativi costi di acquisizione).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 13/10/2016

n. 20673

Parti: F. C. R.

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2017

Diritto & Giustizia 12 APRILE 2017

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - interpretazione Compromesso e arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Interpretazione - Clausola compromissoria genericamente riferita alle controversie nascenti dal contratto - Interpretazione - Riferimento esclusivo alle sole controversie contrattuali - Limiti - Inapplicabilità della clausola alle controversie aventi nel contratto un mero presupposto storico - Fattispecie in tema di azione ex art. 2598 e 1337 c.c.

La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo, con conseguente esclusione delle liti rispetto alla quali quel contratto si configura esclusivamente come presupposto storico, come nella specie, in cui la "causa petendi" ha titolo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nonché dell'art. 1337 c.c.

Regola competenza

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Corte appello Milano sez. I

Data: 08/08/2016

n.

Parti: European Assets Management s.a. C. Limoni s.p.a., Farfinance I s.a., Mais s.p.a., Essence s.a., Intesa San Paolo s.p.a., GE Capital s.p.a.

Fonti: Rivista dell'Arbitrato 2017, 1, 115

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Lodo - - impugnazione per nullità

Arbitrato rituale - Lodo - Impugnazione per nullità - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Conseguenze.

La clausola compromissoria inserita in un contratto estende i propri effetti anche alle controversie in materia di responsabilità da fatto illecito, in quanto lato sensu collegate al contratto.(1)

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. II

Data: 18/01/2017

n. 1213

Parti: Bertuetti Spa C. Ragazzoni

Fonti: Guida al diritto 2017, 17, 62

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - interpretazione

Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine all'interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statale, riconoscendosi non rientrare la domanda in contestazione nell'ambito della materia rimessa agli arbitri.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. II

Data: 18/01/2017

n. 1213

Parti: Bertuetti Spa C. Ragazzoni

Fonti: Guida al diritto 2017, 17, 62

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - interpretazione

In tema di interpretazione di una clausola arbitrale, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Detto accertamento, pertanto, è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione di norme ermeneutiche.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 14/10/2016

n. 20880

Parti: Vittoria S.p.a. e Vittoria Industries Nord America Inc. C. Northwave S.r.l.

Fonti: Rivista dell'Arbitrato 2017, 1, 101

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Procedimento arbitrale - - in genere

Convenzione di arbitrato - Interpretazione - Presenza nello stesso contratto di clausola sul foro competente - Conseguenze.

Se in un contratto le parti hanno stabilito, quale modalità di risoluzione di future controversie, in primo luogo la via arbitrale, ed in secondo luogo la via della giurisdizione ordinaria, inserendo all'interno del medesimo una clausola compromissoria così come una clausola derogativa del foro, si deve concludere, in applicazione degli artt. 1363 e 1367 c.c., che le parti abbiano scelto la via arbitrale come "via maestra", da seguire preferibilmente, ed abbiano invece escluso la facoltà per le parti di scegliere indifferentemente tra l'una e l'altra via.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 14/10/2016

n. 20880

Parti: Vittoria S.p.a. e Vittoria Industries Nord America Inc. **C.** Northwave S.r.l.

Fonti: Rivista dell'Arbitrato 2017, 1, 101

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Procedimento arbitrale - - in genere

Convenzione di arbitrato - Interpretazione - Presenza nello stesso contratto di clausola sul foro competente - Conseguenze.

Il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri non comporta una deroga alla giurisdizione del giudice naturale così come prevista dalla Costituzione (art. 24 e 25 Cost.) atteso che la giustizia arbitrale e la giustizia pubblica rappresentano, all'interno dell'ordinamento, due forme di giurisdizione pienamente equipollenti e sostituibili. Ne consegue che, in caso di compresenza all'interno del medesimo contratto di una clausola compromissoria e di una clausola di elezione del foro, la volontà delle parti circa la modalità di risoluzione delle future controversie dovrà essere ricercata facendo applicazione dei tradizionali criteri d'interpretazione del contratto (artt. 1362 c.c. e ss.), senza che in tale operazione ermeneutica sia riservato alcun favor, in caso di dubbio, alla giurisdizione statale, avendo anzi la novella del 2006 immesso nel sistema un vero e proprio favor arbitrati.

Archivio selezionato: Massime

4. Interpretazione della clausola come compromissoria per arbitrato irrituale o irrituale

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 18/11/2015

n. 23629

Parti: Acciavatti Rolando Snc **C.** De Matthaeis Giuseppe Antonio ed altri

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2015

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Arbitrato - - in genere

Compromesso e arbitrato - Arbitrato - Arbitrato rituale e irrituale - Criteri distintivi - Diretta conoscenza della clausola compromissoria da parte della Suprema Corte - Necessità.

Al fine di qualificare l'arbitrato come rituale o irrituale, la Corte di cassazione opera come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull'ammissibilità dell'impugnazione della decisione arbitrale. Nell'esercizio di tale attività di accertamento, il criterio discrezionale tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà.

(Rigetta, App. L'Aquila, 27/02/2012)

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 02/12/2015

n. 24558

Parti: Azienda Agricola Polimnia Di L'Abbate Giuseppe Sas ed altri **C. Giuliani Vito**

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2015

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Arbitrato - - in genere

Compromesso e arbitrato - Arbitrato - Rituale ed irrituale - Differenza - Impegno delle parti di considerare il lodo vincolante al pari della loro volontà - Arbitrato irrituale - Sussistenza - Previsione di vincolatività della decisione assunta a maggioranza e del rispetto del contraddittorio - Compatibilità con la natura irrituale - Fondamento.

Nell'arbitrato rituale le parti mirano a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c. con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio concluso e quindi come espressione della propria personale volontà, restando di contro irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri (dato che pure l'arbitrato libero ammette tale modalità), e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l'arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest'ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento tra l'art. 101 c.p.c. e gli artt. 2, 3 e 24 Cost. ed in linea con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

(Rigetia, App. Bari, 15/09/2011)

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 02/12/2015

n. 24558

Parti: Azienda Agricola Polimnia Di L'Abbate Giuseppe Sas ed altri **C. Giuliani Vito**

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2015

Classificazioni: COSA GIUDICATA IN MATERIA CIVILE - Limiti del giudicato - - soggettivi

Cosa giudicata in materia civile - Limiti del giudicato - Soggettivi - Efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi - Limiti - Fattispecie.

L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi ma, quale affermazione obiettiva di verità, è ugualmente idoneo a spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa. (Nella specie, la S.C. ha escluso che una società in

accomandita semplice potesse beneficiare del giudicato concernente la qualificazione di una clausola compromissoria intervenuto nei confronti del socio accomandatario in un giudizio cui la medesima società non aveva partecipato).

(Rigetta, App. Bari, 15/09/2011)

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 12/11/2015

n. 23176

Parti: Comune San Fratello C. Bonaccorso Gilberto

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2015

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Competenza - - in genere

Compromesso e arbitrato - Competenza - Lodo pronunciato a seguito di declinatoria della competenza del giudice ordinario - Mancata impugnazione della declinatoria - Giudicato sulla competenza arbitrale - Conseguenze.

Anche prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ritenersi che l'attività degli arbitri rituali abbia natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza. Ne consegue che la mancata impugnazione della declinatoria di competenza del giudice ordinario ed il conseguente giudicato formatosi sulla competenza degli arbitri preclude ogni discussione non solo sull'atto che ne sta alla base (la clausola compromissoria), ma anche sulla pronuncia arbitrale che ne costituisce lo sviluppo, ove non impugnata per ragioni ulteriori e diverse da quelle riguardanti la competenza.

(Rigetta, App. Palermo, 26/02/2014)

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 08/03/2016

n. 4526

Parti: -

Fonti: Ilprocessocivile.it 2016, 4 ottobre

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - interpretazione

La questione concernente la portata di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, rispetto ad un'altra, intercorrente tra le stesse parti, per arbitrato irrituale, anche a seguito dell'ordinanza n. 24153 emessa dalle Sezioni Unite il 25 ottobre 2013, non integra una questione di "competenza", bensì di merito, la cui soluzione richiede l'interpretazione della clausola secondo gli ordinari canoni ermeneutici, dettati per l'interpretazione dei contratti, con conseguente impossibilità da parte della S.C. di esaminare, anche d'ufficio, quale giudice del "fatto processuale", le clausole compromissorie per stabilire quale sia il giudice competente a decidere della controversia.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 08/03/2016

n. 4526

Parti: Ccss Strategie Immobiliari Spa C. Santi Srl

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2016

Diritto & Giustizia 2016, 21 settembre

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - interpretazione **Compromesso e arbitrato - Arbitrato - Esistenza di due clausole compromissorie, per arbitrato rituale ed irrituale - Individuazione di quella concretamente applicabile - Questione di competenza - Esclusione - Questione interpretativa di merito - Configurabilità.**

In tema di arbitrato, anche a seguito dell'ordinanza delle Sezioni Unite n. 24153 del 2013, la questione concernente la portata di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, rispetto ad un'altra, intercorrente tra le stesse parti, per arbitrato irrituale, non integra una questione di "competenza", bensì di merito, la cui soluzione richiede l'interpretazione della clausola secondo gli ordinari canoni ermeneutici dettati per l'interpretazione dei contratti.

(Rigetta, App. Firenze, 31/05/2012)

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Napoli

Data: 18/11/2015

n.

Parti: -

Fonti: Redazione Giuffrè 2016

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - in genere

In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria. Detta eccezione qualificandosi come di merito in senso stretto, deve essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Bari sez. II

Data: 24/06/2016

n. 3541

Parti: G. e M. C. Soc. Sudfondi

Fonti: Foro it. 2016, 11, I, 3613

Classificazioni: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Nullità del contratto ed azione relativa - - in genere

La nullità, per impossibilità dell'oggetto, di un contratto (nella specie, di permuta) si estende anche alla clausola compromissoria con cui le parti devolvono la soluzione delle insorgende controversie contrattuali a un arbitrato irrituale.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Monza sez. I

Data: 11/11/2015

n. 2787

Parti: -

Fonti: Redazione Giuffrè 2016

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - In genere

Il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato irrituale devono essere redatti per iscritto a pena di nullità solo se relativi a rapporti giuridici per i quali la forma scritta è richiesta "ad substantiam", mentre, se relativi ad altri rapporti, necessitano soltanto di prova per iscritto, secondo le regole di cui all'art. 1967 cod.civ. escludendosi, peraltro, che la detta clausola rientri fra quelle da approvarsi specificamente; per iscritto, a norma degli art. 1341 e 1342 cod.civ., non avendo contenuto derogativo della competenza del g.o., a differenza di quella per arbitrato rituale.

Autorità: Cassazione civile sez. un.

Data: 30/09/2016

n. 19473

Parti: Dekorus D.o.o. C. Fallimento Bagattoni Srl

Fonti: Guida al diritto 2017, 1, 35

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Arbitrato - - irrituale

La questione della improponibilità della domanda conseguente alla previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, da sollevarsi su eccezione di parte e non rilevabile d'ufficio, non osta alla emissione di un decreto ingiuntivo essendo facoltà dell'intimato eccepire la improponibilità della domanda dinanzi al giudice della opposizione e ottenere la relativa declaratoria. Tale eccezione, peraltro, non può ritenersi né equipollente, né sovrapponibile a quella di difetto di giurisdizione, a sua volta eccezione di rito, tipizzata nei suoi effetti predeterminati dalle norme applicabili e che non appare surrogabile da comportamenti più o meno concludenti della parte.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: T.A.R. Brescia sez. II

Data: 03/10/2016

n. 1281

Parti: A. Società sportiva dilettantistica s.r.l. C. Comune di Bagnolo Mella, G. s.r.l. ssd.

Fonti: Foro Amministrativo (II) 2016, 10, 2461 (s.m)

Classificazioni: OPERE PUBBLICHE (LAVORI PUBBLICI) (per i contratti pubblici di forniture e di servizi) - Concessioni per costruzione di opere pubbliche e "project - financing"

Opere pubbliche (lavori pubblici) (per i contratti pubblici di forniture e di servizi) - Concessioni per la costruzione di opere pubbliche e « project financing » - Controversie in materia di concessione di gestione o di costruzione e gestione di un'opera pubblica - Declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario - Lascia impregiudicata la questione dell'eventuale perdurante validità della clausola arbitrale.

La declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario sulle controversie in materia di concessione di gestione o di costruzione e gestione di opera pubblica lascia impregiudicata la questione dell'eventuale perdurante validità della clausola arbitrale. Peraltro, ove insorga la questione della spettanza di una causa alla luce di una clausola compromissoria racchiusa nel contratto, si deve tener conto che l'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se la

controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Roma sez. III

Data: 08/01/2016

n. 131

Parti: -

Fonti: Redazione Giuffrè 2016

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - in genere

Non è ipotizzabile alcuna tacita rinuncia alla compromissione in arbitri per effetto di altre azioni giudiziarie in ipotesi poste in essere dal soggetto che, citato in giudizio, abbia eccepito l'esistenza di detta clausola. (Nella specie, è stata dichiarata l'improponibilità della domanda in ragione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, nonostante il convenuto avesse proposto ricorso per ingiunzione di pagamento nelle more tra la notifica dell'atto di citazione e la propria costituzione in giudizio).

Archivio selezionato: Massime

5. Validità della clausola

Autorità: Cassazione civile sez. II

Data: 21/08/2017

n. 20205

Parti: C. C. E.

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2017

Classificazioni: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Clausole - - abusive o vessatorie

Obbligazioni e contratti - Clausole abusive o vessatorie - Necessità di specifica approvazione scritta -

Condizioni generali di contratto - Clausole vessatorie ed onerose - Specifica approvazione scritta -

Funzione - Mancanza - Conseguenze - Nullità rilevabile dal solo aderente - Configurabilità - Sussistenza.

In tema di condizioni generali di contratto, giacché la specifica approvazione per iscritto costituisce, ex art. 1341, comma 2, c.c., requisito per l'opponibilità delle clausole cd. vessatorie (nella specie, una clausola compromissoria) al contraente aderente, solo quest'ultimo è legittimato a farne valere l'eventuale mancanza e non anche il predisponente che, pertanto, non può invocarne la nullità per la carenza di detta specifica approvazione.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/11/2011

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Vicenza sez. II

Data: 22/02/2016

n. 328

Parti: -

Fonti: Redazione Giuffrè 2016

Classificazioni: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Clausole - - abusive o vessatorie

L'inserimento di una clausola compromissoria in un contratto, se accettata da entrambi i contraenti, non richiede una sottoscrizione specifica, escludendo pertanto l'applicazione dell'art. 1341 c.c.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 13/02/2017

n. 3744

Parti: C. C. B.

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2017

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Arbitrato - - in genere

Compromesso e arbitrato - Arbitrato - Arbitrato tra banca e consumatore - Clausola compromissoria - Vessatorietà della stessa - Validità - Condizioni.

In tema di arbitrato tra banca e consumatore, la validità della clausola compromissoria è subordinata alla sua specifica negoziazione ed approvazione per iscritto, sicché essa deve essere dichiarata nulla ex art. 33, comma 2, lett. t), del d.lgs. n. 306 del 2005 quando sia inserita in condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (il professionista), perché la deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria è da considerarsi vessatoria e contraria alla disciplina di protezione del consumatore.

Regola competenza

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 13/02/2017

n. 3744

Parti: C.D. e altro C. Banca Popolare di Ancona S.p.A.

Fonti: Diritto & Giustizia 2017, 14 febbraio

Classificazioni: COMPETENZA CIVILE - Competenza per territorio - - consumatore

La validità della clausola compromissoria in tema di arbitrato tra banca e consumatore (nella specie: contenuta nel cd. contratto quadro) è subordinata alla specifica negoziazione ed approvazione per iscritto, onde nei casi in cui essa sia inserita in contratti contenenti condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (il professionista), la stessa deve essere dichiarata nulla perché, in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, lettera t), del d.lg. 6 settembre 2005, n. 206, la deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria al di fuori di tali condizioni è da considerarsi vessatoria e contraria alla disciplina di protezione del consumatore.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 04/05/2016

n. 8900

Parti: Il Karato Srl C. Cassa Di Risparmio Di Firenze Spa

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2016

Classificazioni: OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Nullità del contratto ed azione relativa - - in genere

Obbligazioni e contratti - Nullità del contratto ed azione relativa - Cause - Investimento finanziario - Art. del 6 d.lgs. n. 179 del 2007 - Clausola arbitrale contenuta in contratti già conclusi - Applicabilità - Limiti.

Compromesso e arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Estensione e limiti - In genere.

In materia di contratto di investimento finanziario, avente natura di durata, l'art. 6 del d.lgs. n. 179 del 2007, nel prevedere che la clausola compromissoria è vincolante per il solo intermediario che abbia predisposto unilateralmente il contratto, si applica anche ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, integrando una causa di invalidità parziale sopravvenuta la cui valutazione va operata al momento del sorgere della questione di riparto di competenza tra l'arbitro e l'autorità giudiziaria, a nulla rilevando l'epoca in cui sia maturato l'inadempimento o gli altri fatti posti a fondamento della domanda giudiziaria.

(Regola competenza) ,

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 05/07/2016

n. 13616

Parti: Nuovo Modulo Spa C. Teli ed altri

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2016

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Competenza - - limiti della competenza arbitrale

Compromesso e arbitrato - Competenza - Limiti della competenza arbitrale - Giudizio per l'esecuzione di un contratto comprensivo di clausola compromissoria - Contestazione della conclusione del contratto da parte del convenuto - Competenza degli arbitri - Esclusione - Competenza del giudice statale - Fondamento.

Appartiene alla competenza del giudice statale e non a quella degli arbitri la controversia nella quale la parte convenuta in giudizio per l'esecuzione di un contratto comprensivo di clausola compromissoria contesti di aver mai concluso il contratto e disconosca la firma apposta sullo stesso, in quanto la devoluzione del giudizio agli arbitri postula che sia pacifica tra le parti la conclusione del contratto e l'esatta individuazione dei contraenti.

(Regola competenza)

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 24/10/2016

n. 21422

Parti: Tito Neri ed altro C. Tito Neri Bagni Fiume s.a.s.

Fonti: Rivista dell'Arbitrato 2017, 2, 352

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Arbitrato - - in genere

Arbitrato societario - Clausola compromissoria - Nullità per criteri di nomina difformi da quelli previsti dalla legge (ammessa) - Opponibilità della clausola compromissoria statutaria nei riguardi dell'usufruttuario (assorbita) - Art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003.

La previsione di modalità di nomina diverse da quella prevista dall'art. 34 d.lg. n. 5 del 2003 comporta la nullità del patto arbitrale, anche se stipulato prima della legge citata (nella specie le parti avevano previsto la designazione dell'arbitro su loro accordo e solo in subordine su ricorso al presidente del tribunale). Resta pertanto assorbita la censura in ordine all'opponibilità della clausola compromissoria statutaria nei confronti dell'usufruttuario di quote sociali.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 24/10/2016

n. 21422

Parti: -

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2017

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - in genere
Compromesso e arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Società di persone - Arbitrato societario - Art. 34 del d.lg. n. 5 del 2003 - Clausola compromissoria statutaria difforme preesistente - Nullità sopravvenuta - Conversione in clausola compromissoria di diritto comune - Esclusione -

Fondamento.

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta, se non adeguata al dettato dell'art. 34, comma 2, del citato decreto entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies c.p.c., non essendo convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione.

Regola competenza ,

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 24/10/2016

n. 21422

Parti: -

Fonti: Ilsocietario.it 2016, 11 novembre

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - clausola compromissoria presente negli atti costitutivi o negli statuti delle società

È nulla la clausola compromissoria presente nello statuto di una società di persone la quale disponga che la nomina dell'arbitro, destinato a dirimere le controversie che insorgano tra i soci o tra i soci e la società stessa, sia rimessa alle parti, essendo tale clausola illegittima per violazione dell'art. 34, comma 2, d.lg. n. 5/2003, applicabile anche alle clausole anteriori a tale data. Ai sensi di tale articolo, infatti, indipendentemente dal numero e dalle modalità di nomina, il potere di

designazione degli arbitri dev'essere conferito a pena di nullità ad un soggetto che sia estraneo alla società.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Roma sez. III

Data: 06/07/2017

n. 13721

Parti: -

Fonti: Redazione Giuffrè 2017

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - clausola compromissoria presente negli atti costitutivi o negli statuti delle società

In materia di arbitrato endosocietario, qualsiasi clausola statutaria non conforme alla norma inderogabile di cui all'art. 34 comma 2 d.lgs. 5/2003 va considerata nulla con conseguente preclusione dell'accesso non solo all'arbitrato endosocietario ma anche all'arbitrato di diritto comune.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 20/04/2016

n. 7956

Parti: Comune Di Savoca C. Miceli Giovanni

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2016

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Arbitri - - nomina

Compromesso e arbitrato - Arbitri - Nomina - Compromesso o clausola compromissoria - Indicazione della categoria di appartenenza del nominando arbitro - Scelta dell'arbitro, in sede giudiziale, ex art. 810, comma 2, c.p.c. - Nomina al di fuori della categoria indicata - Possibilità -Esclusione - Limiti - Fondamento.

La nomina dell'arbitro in sede giudiziale, ai sensi dell'art. 810, comma 2, c.p.c., deve essere effettuata, in assenza di ragioni impeditive, tenendo conto della volontà manifestata dalle parti nella clausola compromissoria in relazione alla designazione di soggetti dotati di particolari qualità o appartenenti a determinate categorie, atteso che l'intervento del presidente del tribunale è di tipo integrativo-sostitutivo della volontà negoziale, ove questa non sia "contra legem" o non più concretamente attuabile.

(Cassa senza rinvio, App. Messina, 18/11/2009)

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 08/04/2016

n. 6924

Parti: Imposimato Benito C. Pagano Almerico

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2016

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - in genere

Compromesso e arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Clausola compromissoria "binaria" - Ammissibilità in presenza di una pluralità di parti - Condizioni - Raggruppamento delle parti in due soli gruppi omogenei e contrapposti - Necessità.

La clausola compromissoria binaria, che devolve determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi "a posteriori" - in relazione al "petitum" ed alla "causa petendi" - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere.

(Rigetta, App. Salerno, 10/07/2009)

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 08/04/2016

n. 6924

Parti: Imposimato C. Pagano

Fonti: Guida al diritto 2016, 30, 73

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Compromesso e clausola compromissoria - - in genere

La clausola compromissoria binaria, che devolve determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base a una valutazione da compiersi a posteriori - in relazione al petitum e alla causa petendi - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte, la sentenza impugnata ha ritenuto l'efficacia della clausola compromissoria statutaria, posto che i centri di interesse nella sostanza sono due: il socio di minoranza e la società, da una parte, tesi a ottenere l'accertamento dei fatti di mala gestio e il risarcimento del danno, e l'amministratore infedele, dall'altra parte. A escludere la detta assimilabilità di posizioni, ha altresì evidenziato altresì la Suprema corte, non sarebbe sufficiente richiamare la circostanza di fatto, secondo cui il risarcimento pagato dall'amministratore unico, nonché socio, alla società gioverebbe pro parte anche ad aumentare il valore della partecipazione sociale in capo al medesimo, posto che essa non è idonea ad alterare gli interessi sostanziali coinvolti nella lite).

Archivio selezionato: Massime

6. Clausola compromissoria e impugnabilità del lodo

Autorità: Cassazione civile sez. un.

Data: 09/05/2016

n. 9285

Parti: Mp Gas Controls Spa ed altri C. Ceciliato ed altri

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2016

Diritto & Giustizia 2016, 2 novembre

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Lodo - - in genere

Compromesso e arbitrato - Lodo - Impugnazione - Nuova formulazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c. ex art. 24 del d.lg. n. 40 del 2006 - Impugnazione del lodo per "errores in iudicando" - Condizioni - Espresa disposizione della "legge" - Individuazione - Criterio - Silenzio della convenzione arbitrale stipulata anteriormente alla novella - Impugnabilità - Ragioni.

Compromesso e arbitrato - Procedimento arbitrale - Norme applicabili - - In genere.

In tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando" ove "gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari", così espressamente disponendo la legge di rinvio, da identificarsi con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003.

(Cassa con rinvio, App. Torino, 21/02/2012)

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 01/12/2016

n. 24550

Parti: Comune di Rufina C. Imeco Spa

Fonti: Guida al diritto 2017, 7, 58

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Lodo - - in genere

L'art. 829 c.p.c. ammette l'impugnabilità del lodo, nonostante qualunque rinuncia, per i motivi indicati al primo comma, attinenti alla nullità del compromesso e ad errores in procedendo. Il comma 2 dell'art. 829 ammette l'impugnazione del lodo "se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto", salvo che le parti li abbiano autorizzati a decidere secondo equità, o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile. Pertanto, secondo l'espresso dettato legislativo, la previsione nel compromesso o nella clausola compromissoria della non impugnabilità del lodo, rende inammissibile la sua impugnazione per violazione di norme di diritto sostanziale, e tale inammissibilità, attenendo ai limiti all'impugnazione del lodo stabiliti dal codice di rito, in quanto conformativa del contenuto dell'impugnazione proponibile avverso i lodi arbitrali, va rilevata anche di ufficio. Deriva da quanto precede, quindi, che in caso di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il giudice deve esaminare anche di ufficio il contenuto della clausola compromissoria, per stabilire se essa preveda la non impugnabilità della decisione degli arbitri e precluda quindi di dedurre la inosservanza di regole di diritto sostanziale come motivo di impugnazione.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 01/12/2016

n. 24550

Parti: F. C. R.

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2017

Classificazioni: COMPROMESSO E ARBITRATO - Lodo - - in genere

Compromesso e arbitrato - Lodo - Impugnazione - Previsione, nel compromesso o nella clausola compromissoria, della non impugnabilità del lodo - Inammissibilità dell'impugnazione per violazione di norme sostanziali - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Esame della pattuizione da parte del giudice - Necessità.

In tema di arbitrato, il compromesso o la clausola compromissoria – in virtù del disposto dell’art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile “ratione temporis” – possono legittimamente prevedere la non impugnabilità del lodo per violazione di norme di diritto sostanziale, con la conseguenza che l’eventuale impugnazione comunque proposta, attenendo ai limiti della stessa per come stabiliti dal codice di rito, va dichiarata inammissibile anche d’ufficio dalla corte d’appello, che è, dunque, chiamata ad esaminare il contenuto della relativa pattuizione.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/03/2010

Archivio selezionato: Massime
